



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO DECRETI - REGISTRAZIONE
Prot. 0000120/DVA del 01/04/2016

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il provvedimento n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009 con il quale è stato escluso dall'applicazione alla procedura di VIA il progetto di utilizzo in co-combustione con il carbone delle biomasse costituite da gusci frantumati di frutti di palma da olio nelle sezioni 3 e 4 della Centrale termoelettrica di Fiume Santo, localizzata nei comuni di Sassari e Porto Torres (SS), proposto dalla società Endesa Italia S.p.A., ora Fiume Santo S.p.A.

VISTA, in particolare, la prescrizione n. 4 del detto provvedimento n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009, che recita: *"le caratteristiche delle biomasse da utilizzare in co - combustione con il carbone nelle due sezioni devono essere di tipo solido e costituite da vegetali cosiddetti vergini, ovvero esenti da colle, impregnanti, plastiche ed altri materiali estranei, in conformità alle tipologie definite alla sezione 4, parte II, allegato X alla parte V del D.Lgs.n.152/2006, con esclusione delle tipologie di cui alle lettere f) e g). Nell'arco di cinque anni le biomasse dovranno provenire, per una quota pari ad almeno 1/3 del consumo totale, da coltivazioni dedicate nelle aree limitrofe alla centrale;"*;

VISTA la nota prot. 0000398-2015-87-6 p del 28/10/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0027032 del 28/10/2015, e la nota prot. 0000440-2015-87-6 P del 12/11/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0028518 del 13/11/2015, con le quali la società Fiume Santo S.p.A.:

- ha fornito uno studio volto ad esaminare le potenzialità di produzione di biomasse nella Regione Sardegna nonché una valutazione del bilancio di CO2 in diversi scenari di approvvigionamento di tale combustibile;

- ha chiesto di modificare la prescrizione n. 4 eliminando dalla suddetta prescrizione il periodo *“Nell’arco di cinque anni le biomasse dovranno provenire, per una quota pari ad almeno 1/3 del consumo totale, da coltivazioni dedicate nelle aree limitrofe alla centrale;”*

VISTA la nota prot. DVA-2015-0029754 del 26/11/2015 con la quale la Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS le valutazioni in ordine alla suddetta richiesta;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1982 del 05 febbraio 2016, acquisito con prot. 0004451/DVA del 22/02/2016, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

SI DETERMINA

la modifica della prescrizione n. 4 del provvedimento di esclusione dalla VIA n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009 relativo al progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS) che, pertanto, è sostituita con la seguente prescrizione n. 4:

“le caratteristiche delle biomasse da utilizzare in co - combustione con il carbone nelle due sezioni devono essere di tipo solido e costituite da vegetali cosiddetti vergini, ovvero esenti da colle, impregnanti, plastiche ed altri materiali estranei, in conformità alle tipologie definite alla sezione 4, parte II, allegato X alla parte V del D.Lgs.n.152/2006, con esclusione delle tipologie di cui alle lettere f) e g). Dovranno essere utilizzate, nelle quantità disponibili sul mercato e comunque all’interno del 5% dell’apporto calorifico alle sezioni 3 e 4 dell’impianto, le biomasse provenienti da filiera corta”

Quanto sopra si comunica alla società Fiume Santo S.p.A., al Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari e ai comuni di Sassari e Porto Torres (SS) per i rispettivi seguiti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Renato Grimaldi

